



AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA

AMBIENTALE

Allegato alla "Scheda A" della domanda di autorizzazione

A 20

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI

• D.A	627/91	del	22.04.1991	

- D.A. 187/17 del 07.04.1995
- D.A. 459/17 del 18.07.1995
- D.A 788/17 del 14.11.1996
- D.A. 763/17 del 30.12.1999

D. An 627/PL



REPUBBLICA ITALIANA

L'ASSESSORE

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 39 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTA la L.R. n. 2 del 10/4/78;

VISTA lu L.R. n. 181 del 29/12/81;

VISTO il proprio D.A. n. 201 del 2/6/82 con il quale vengono individuate le attività produttive e le lavorazioni che non possono sasere intraprese ed autorizzate senza il preventivo N.O. all'impiante:

VISTA l'istanza del 17/7/89 dell'ENICHEM-AUGUSTA S.p.A. con sede leggle in l'alermo Via Ruggiero Settimo 55, con la quale ha chiasto il 11.0. all'impianto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 181/81 per realizzare nell'ambito dello stabilimento in Augusta, c.da Marcellino, una serie di interventi allo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto al l'incremento di capacità produttiva fino ad un massimo di 30.000 ton/anno.

VISTO il progetto di che truttasi, costituito dai seguenti arti ed elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria generale 1:2000 dis N. PL 001;
- 3) Planimetria generale OXO SELAS e UK;
- 4) Elevazione zona B Sezione A-A, B-B, C-C, dis N. V-1016;
- 5) Planimetria zona B Pianta, dis. N. V-1005:
- 6) Planimetria zona A Elevazione B-B, dis N. V-100:
- 7) Planimetria zona A Pianta, dis. N. V-1002.
- VISTO il verbale n. 1 della seduta del 10/1/90 del C.R.T.A;

VCSTO il verbale del Gruppo ristretto del C.R.T.A. della seduta del 27/2/90;

VISTO il verbale n. 1 della seduta dell'11/1/91 del C.R.TAA. mella quale è stato confermato quale prescrizione cui subordinare tl N.O.all'ENICHEM di Augusta e il rispetto delle normendi comportamento approvato nolla deduta del 21/12/00:

ViSTO il verbale n. 24 della seduta del 21/12/90 nella quale il C.R.T.A. na proposto le norme di comportamento per la limitazione dell'emissione in condizioni critiche nell'area industriale di Sirasusa:

VISTA la nota del Gruppo IX n. del

FITENUTO di dover concedere il N.O. all'Impianto ex att. 5 della l.r. 181/81;

DECRETA

ARTICOLO UNICO Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 de la i.r. 151/81 2

1. 3. 3.

concesso il N.O. all'impianto all'ENICHEM-AUCUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo via Ruggiero Settimo SS, per realizzare nell'amoito dello stabilimento in Augusta c.da Marcellino, via serie di interventi allo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto e l'incremento di capacità produttiva fino ad un massimo di 30.000 ton/anno, secondo l'allegato progetto e con le seguenti prescrizioni:

- 1) dovranno essere rispettati per ciascun punto di emissione i limiti di cui alla tabella allegata al decreto (All. A), rastano salvi i limiti di emissione di altre sostanze secondo quasto prescritto della vigente normativo;
- 2) entro un anno dalla notifica del D.A. la portata ai camino 7, dovrà essere ridotta a 100.000 N.mc/h;
- 3) il camino 9 dovrà essere disattivato dal momento in lui l'implanto OXO UK funzionerà a regime potenziato di 30.000 ton/anno:
- 4) per i camini nn. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 la ditta dorrà registrare le quantità di combustibile utilizzate procedendo alla stampa dei dato istantaneo tre volte ai giorno una volta per turno di lavorazione.

Dovrà essere registrato contemporaneamente l'excesso d'aria relativamente a ciascun forno le cui emissioni effluiscono ai diversi camini. Le registrazioni dovranno essere tenute diaponibili per gli Enti competenti per un—interp anno-solare successivo all'anno di registrazione che si intende dal le gennatu al 31 dicembre.

La ditta dovrà inviare mensimente alla Provincia di Siracusa un tabulato per ciascun camino contenente i dati giosnalieri delle quantità di combustibile utilizzate, dell'eccesso di aria, dei fumi emessi (Nmc) e dei valori calcolati di SO NOX; i dati dovranno essere riferiti a media oraria.

La ditta dovrà produrre, anche, un tabulato semetrale con le analisi del gas "metano" utilizzato come compustibile.

Per i camini de 7 dovranno attuarsi le prescrizioni di cui ai emmini precedenti con la contitusione della preceritione relativa all'analisi del metano con la seguente: - "la ditta sovrà produrre i risultati di analisi quindicinali dei combustibili gassosi autoprodotti (off-gas e idrogeno) nonchè i risultati delle analisi del combustibile liquido autoprodotto ad ogni accertamento fiscale.

Fer i camini nn. 12 e 13 in considerazione della natura delle emissioni e della cidalla ponenta, non si mittone opportuno proporre modalità di controllo continuo.

La ditta dovrà produrre un tabulato semestrale con i dati mensili del metano utilizzato come compustibile. Per il primo anno, inoltre, dovrà produrre (fino a quando non ci sarà la trasformazione delle caldate a metano l'analisi quali-quantitativa dell'olto compositibile ad ogni arrico ilscale in entrata con specificato il contenuto di zolfo.

Sui tre camini a se processono dar luogo a variabilità nelle concentrazioni di SO alle emissioni, dovranno essere installati

analizzatori automatici in continuo di SO₂. Tali analizzatori posti alla bace dei camini devrance assere controllabili facilmente da parte degli organi preposti al controllo. Gli analizzatori automatici saranno installati e tenuti in esercizio al fine di dimostrare che i limiti di emissione tacrici previsti, sulla base dei dati di esercizio, sono quelli che si realizzano in pratica.

Anche gli altri camini dovranno essere resi camionabili alla base.

5) Dovranno essere rispettate le norme di comportamento cer la limitazione delle emissioni in condizioni critiche, nell'area industriale di Siracusa, che sono contenute nell'allegato "B" del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.B...

Palermo, 11 22 APR. 1991

L'ASSESSEE (On.le F.Pasio Gorgone)

DESTIONE WO DI	PORTATA EMISSIONI	30 ₂	NOX	ω .	FULARI	ळडा. वद.
·N.	NC/n	mg/NMC	ng/NHC			
1051V4	112 000					
1 [2]:V (4)	113.000	25	150	40	< 10	< 10
2	90.000	40	145	40	< 10	(<10
3	130,000	<10	180	45	< 10	< 10
5 VIEC A	315.000	20	170	40	< 10	<10
4 R	17.000	230	170	40	< 10	€10
-15 (1 A	302.000	20	160	40	< 10	< 10
ر.	24.000	160	. 160	40	410	< 10
6 Ac=64-5	263.000	25	170	40	<10	< 10
7012- C1	141.000	70	160	50	60	15
7 C2	141.000	4350	530	50	330	15
ם	100-000	70	180	50	60	15
8 10 UK	11.500	<10	160	40	< 10	<10
9	0	. 0	. 0	0	٥	٥
10 . cl: <u>.</u>	22.280	< 10	160	. 40	< 10	< 10
11	3.000	10	160	40	∠ 10	< 10
12	1-000	tracce	tracce	trac	trace	es tracce
13	15,4	tracce	Lracce	trac	e trace	e propilei

CAMONO 4 MARCIA ICHHALE A. CAMINO 4 MARCIA RIDOTTA CVHODAD E HARCIA RECHALE CAMINO 5 a. - MARCIA RIDOTTA ____ CAMINO 7 - MARCIA CON SOLO COMBLETIBILE DI RECEPERO **(2** CAMONO 7 MARCIA CON CLIO COMBUSTIBILE CAMINO 7 LIMITI DA RESPETTARE ENTRO UN ANNO CALLA NOTIFICA DEL ESCRETO

L'ASSESSORE

ALL. "B"

HORNER OF COMP. LAMERLO

MELLIAGRA INDUSTRIALE OF STRACE A

- 1) he norme di comportamento devono essere rispettate da sutti gli insediamenti dell'area industriale di Siracusa indipendentemente dalla icro localizzazio ne nella detta area.
- 2) I gestori delle fonti di emissioni hanno l'obbligo di mettere in atto autonomomente la procedure di intercento di cui ai successivo punto o e imperiali butte lo volte che si verificheranno gli eventi in asso previsti.
- o) ? dati relecti atta qualica dell'aria verranno iorditi dalle reti di rileva mento attualmente in esercizio (rete della Provincia, rete EMEL, rete CIFA purchè convenzionate a norma di lugge art.11 L.R.78/80, fermo restando che la convenzione non comporti alcun onere economico a carteo della Pubblica Amministrazione) che sercono collagate contextamente in tened reale per lo scandio dei dati. Quati succeso, comerque, trasmessi alla provincia, alla CPTA ed al laboracorio Provinciale d'Igiene e Profilassi (L.I.P.).
- 4) la vigilanza ed i controlli sull'efficenza ed 11 buen funzionamento delle re ti di rilevamento verranno attuati dulla provincia è dul L.I.f.. Quest'ultima effettuerà almeno ogni tre mesi l'intercalibrazione della apparecentatura di rilevamento. La gestione delle apparecentature (sercizio, manutenzione, sontituzione) resta a carico e spese dei soggetti cui appartengono.
- 5) I livelli a le procedure d'intervento di cui al punto 6 e tabella i sono definiti in rapporto a parametri meteorologici e alla concentrazione di 502 nell'eria. Ulteriori parametri unimici potranno essare presi in considerazione, successivamente all'entrata in vigore delle presenti "norme".
 - 6) Sonn ntahiliti ten livalli d'incervence finalizzati al l'appetto dei limito di 250 µg/m³ di 50%;
 - a preallarme
 - b silarme con primi intervenci
 - e interventi di emergenza

LASSESSORE

I livelli di intervento e le conseguenti operazioni the i gestori di amia-

~-. -. -.-

sioni sono tenuti ad effettuare si attivano secondo lo senema riportazo mej la tabella allegata.

- 2 -

7) Ogni gestore di emissioni è tenuto a presentare all'Assessorato degionale per il Territorio e l'Ambienta, entro sessanta giordi dalla notificacione delle presenta "norme", un programma dettagliato di intervenso per agni livello previsto al punto 6 e tabella 1; potranno essere individuate diverse procedure operative in rapporto all'assetto productivo della stabilimen to a nel rispecto delle finalità e delle prescrizioni, della "norme".

Tutte le operazioni per la riduzione delle emissioni dovranno essere documentabili e documentate e la relativa documentazione dovra essere fornica, su richiesta, alle Autorità competenti al controllo.

TABELLA 1 - Livelli di Intervento ed operazioni dalattivarsi per la riduzione delle emissioni.

PREALLARME

Condizioni critiche matercologiche porduranti per almeno un'ora [1], uvvero superamento della "concentiuzione media di riferimento" di SO2 (2).

I I gestor ralle des I genti di emissione I vengono ellertati.

ALLARME

Superamento della "concentrazione me dia di riferimento" per tre ore consecutative, ovvero superamento della concentrazione di 400 µg/Nm³.

Utilizzazione di compuntibile a bag so tenore di colfo e., ove necessario, interventi sui processi.

EMERGENZA

Nancatu riallineumento nelle tre ore successive all'allarme alla "concentrazione media di riferimento" com un communication del valore di 500 mg/Nm³, evvero superamento del limite di 250 mg/Nm³ come 98' percentile.

Ridmicro celle emissioru di almero il 50% arcre
menisera collaneanima u
femnia ralla lunce procue
tive, firo al rightimemen
to della corcentratoru di 50% retl'atmoriera al di sotto ai 500
µg/MmJ. in 1980.nta
alle musire di cui alla
condizione di allame.

./.

DEFINIZIONI

- (1) Condizioni critiche metereologiche perduranzi per ameno un'ora:
 - a) inversione termica -
 - b) velocità del vento < 1 m/sec. direzione del vento da 0 a 360°
 - c) velocità del vento < 2.5 m/sec. direzione del vento da 0'a 180°
 - d) velocità del vento 45 m/sec. direzione del vento da 45 m 135*
- (2) Concentrazione media di riferimento di SO2 (C.N.R.):
 si applica la seguente formula:

$$c.x.r. = \frac{6000 - \sum_{k=1}^{23} c_h}{24 - h}$$

con 1 1 h 1 24

dove Ch è la concentrazione di SO2 rilevata alla mesama era della gior mata in corso.

Per h=24 dave essere:

$$6000 - \sum_{h=1}^{2n} c_h \ge 0$$

senza tenere conto del denominatore della C.K.R.

Il valore 6000 à la nommatoria $\sum_{k=1}^{k_0} c_k$ dove $c_k=0$ et.=250 pg/m^3 à 11 valore di riferimento della concentrazione da SO2.

3

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE


Gruppo "VII

N. di prot. 17/82/C

del 22 LUG: 1995

OGCETTO: Ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A.-Palermo- Notifica D.A. n. 459/17 del 18/07/1995 di rettifica del D.A. 187/17 del 47/04/1995. Allegati: /

Raccomandata R.R.



Alla Ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A. Via Ruggero Settimo, 55 PALERMO

Al Comune di AUGUSTA

Alla Commissione Provinciale Tutela ed Ambiente c/o EX Ufficio del Medico Frov.le di SIRACUSA

Alla Provincia Regionalo di SIRACUSA

Al Laboratorio D'Igiene e Profilassi SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilana Via Caltanissetta, 2 bis PALERMO

A tutti gli effetti di legge, si notifica agii Enti ed al Comune in indirizzo, il D.A. n. 459/17 del 18/07/1995, con il quele e' stato rettificato il D.A. n. 187/17 del 07/04/1995 della Ditta in oggetto.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmottono n.1 copia autentica del D.A. n. 459/17 del 18/07/1995 e n.3 copie del derreto in estratto per la pubblicazione sulla Gazzetta.

Regione of Plants of the Page of the Page

D. A. n. 115.8.1.17



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;

Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;

Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;

V: :a la Legge n.615 del 13/07/1966;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971; Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;

Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;

Presidente del Consiglio dei Visto il Decreto Ministri 21/07/1989:

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995;

Visto il decreto-legge 9 marzo 1995;

Visto il proprio decreto n.187/17 del 07/04/95 col quale ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 nº203, è stata concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dell'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino e per la realizzazione del relativo progetto di degusmento;

Vista la nota n.067 del 26/4/95 con cui la ENICHEM AUGUSTA S.p.A. rappresenta talune difficoltà operative a rispettare i limiti di emissione fissati col suddetto decreto n.187/17 del

07/04/95 e in particolare:

1) Il punto di emissione individuato nella tabella allegata al citato decreto n.187/17 col n.7 convoglia emissioni da impianti termici che utilizzano sia metano che un combustibile liquido autoprodotto costituito da code di distillazione composte da miscele di alcoli, non commercializzabili, contenuto in zolfo tipico di 250 mg/Kg. Con tale combustibile liquido, la concentrazione di essici di zolfo otteni-· bile nelle emissioni sarebbe di circa 40 volte inferiore al limite di emissione previsto dall'allegato 2, par.1.2, del D.M. 12 luglio 1990 per impianti termici in cui vengano utilizzati combustibili liquidi;



2) I punti di emissione individuati nella stessa tabella coi nn.4 e 5 convogliano emissioni da impianti termici che utilizzano come combustibile ausiliario al metano l'off gas della desolforazione di n-paraffine, prodotto dagli impianti denominati ISOSIV 2 e ISOSIV 4 a cui sono asserviti detti camini, che contiene mediamente circa 200 mg/mc di idrogeno solforato. Non è pertanto rispettabile a tali camini il limite di 35 mg/mc fissato dall'allegato 2, par.1:3, del D.M. 12 luglio 1990 per impianti termici in cui vengano utilizzati combustibili gassosi;

3) Per il rispetto del limite di 35 mg/mc il suddetto combustibile gassoso autoprodotto, in quanto sottoprodotto di processo non altrimenti utilizzabile, andrebbe comunque eliminato, mediante combustione in torcia, e al suo posto, negli impianti termici a cui sono asserviti i camini nn.4 e

e, in considerazione di tali difficoltà, chiede che ai sensi dell'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 la Regione adotti misure compensative per le emissioni di ossidi di zolfo dai suddetti camini;

Considerato che, sia per ragioni di salvaguardia ambientale, she per evitare un inutile aggravio economico, non appare opportuno che la ditta al fine di rispettare il limite fissato col citato decreto n.187/17 si indirizzi verso la soluzione individuata al superiore punto 3);

5, dovrebbe essere utilizzato metano;

Considerato che il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Frovinciale Tutela Ambiente di Siracusa, a suo tempo trasmesso, con nota n.858/52 CPTA del 17/5/94, sebbene non ne esplicitasse le motivazioni e non giustificassa sulla base dei necessari presupposti normativi la deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 per i tipi di combustibili utilizzati, indicava limiti di emissione per ossidi di zolfo che tenevano conto delle situazione più sopra descritta;

Riteruto che l'utilizzo del combustibile liquido a basso tenore di zolfo di cui al superiore punto 1), consentendo emissioni di zolfo al camino n.7 inferiori rispetto a quelle consentibili con uso di combustibili liquidi convenzionali aventi percentuali di zolfo inferiori all'1%, rende utilizzabile la facoltà attribuita alla Regione dall'articolo 3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 di consentire che le imprese provvelano alla limitazione delle emissioni "attraverso misure compensative tra emissioni di inquinanti uguali o similari appartenenti alla stessa classe derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento",



purché il flusso di massa totale sia non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure compensative;
Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni più sopra esposte che le emissioni per il parametro "ossidi ji zolfo" per i punti di emissione nn.4 e 5 e n.7 individuati dal richiamato proprio decreto n.187/17 del 07/04/95 possano essere compensate con le modalità previste dall'art.3, comma 13 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;

DECRETA

Art.1 - L'ultimo capoverso dell'art.2, lett.A), del decreto n.187/17 del 07/04/95 è sostituito dai seguenti:

"Nel caso di impiego simultaneo o alternato di combustibili liquidi si applica quanto previsto al par.1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Ai sensi dell'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, l'utilizzo, negli impianti termici che scaricano al camino n.7, di combustibili liquidi autoprodotti a basso tenore di zolfo viene considerato, per il parametro "ossidi di zolfo", quale misura compensativa all'impiego, negli impianti termici che scaricano ai camini nn.4 e 5, di off-gas prodotto nella desolforazione di n-paraffine dagli impianti denominati ISOSIV 2 e ISOSIV 4. semprechè il flusso di massa totale di ossidi di zolfo dagli stessi camini nn.4,5 e 7 non superi quello calcolabile nel modo sequente:

- 1) sommando i valori di portata oraria dei camini n.4 e n.5 e moltiplicando il risultato per il limite di concentrazione di ossidi di zolfo fissato per detti camini nell'allegata tabella:
- 2) moltiplicando il valore di portata oraria misurata al camino n.7 per la concentrazione limite di ossidi di zolfo calcolata secondo il paragrafo 1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;
- 3) sommando i flussi di massa calcolati ai punti 1 e 2.

Il valore del flusso di massa di ossidi di colfo ai camini nn.4, 5 e 7 si intende rispettato se la media mensile delle medie orarie dei flussi di massa reali non supera il valore della media mensile calcolata secondo la procedura individuata ai superiori punti 1), 2), e 3). A tal uopo, per detti ca-

4



mini, la ditta dovrà tenere a disposizione dell'Autorità di controllo un registro giurato nel quale dovranno essere annotati i valori di portata oraria, le medie orarie delle concentrazioni di ossidi di zolfo misurate nonchè, per il camino n.7; i quantitativi orari di ciascun combustibile utilizzato. Si fa obbligo alla ditta di comunicare, di volta in volta, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa, in concomitanza con le operazioni di inte grazione o sostiturione del combustibile, in dipendenza da difficoltà nell'approvvigionamento di metano, le motivazioni che ne determinano la necessità nonchè la durata presunta dell'operazione."

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li 18 LUG. 1995

L'ASSESSORE (On.le Carmeld Saraceno)








REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE GRUPPO XVII

Prot. nº 8280/U del 4.1 APR. 1995

OGGETTO: Notifica D.A. N. 187/17 del 07/04/1995. Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 12 e 13 della Ditta Enichem Augusta S.P.A. di Augusta, C/da Marcellino.

Allegati:

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A. Via Ruggero Settimo nº 55 PALERMO

Alla Commissione Provinciale Tutela ed Ambiente c/o L'Ufficio del Medico Prov.le di SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di SIRACUSA

Al Comune di AUGUSTA

Al Laboratorio D'Igiene e Profilassi SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale
della Regioner Siciliana
Via Caltanissetta, 2: bis
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi degli, art. 12 e 13 del D.F.R. del 24/05/1988 n. 203, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto Assessoriale dell'Assessore al Territorio ed Ambiente. Nº 187/17 del 07/04/1995, con il quale si e' concessa l'autorizzazione alla Ditta Enichem Augusta S.P.A. S.r.l. di Augusta, ai sensi dell'art. 12 e 13 del succitato D.P.R. 203/88.

Alla Ditta in indirizzo si tramette n. 1 copia del Decreto in occetto.


Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmettono n. 1 copia autentica del D.A. n. 187/17 del 07/04/1995 e n. 3 copie in estratto affinche' provveda alla pubblicazione sulla Gazzetta.



Il Dirigente Goordinatore (Dott. Antoniro CUSPILICI)

1

D. A. n. 187. 1



L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;

Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;

Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;

Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1968;

Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989:

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995;

Visto il decreto-legge 9 marzo 1995;

Vista l'istanza presentata il 6/7/89 con la quale la ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino:

Vista la documentazione trasmessa della Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa con nota n.858/52 CPTA del 17/5/94, costituita dai seguenti elaborati:

1) Corografia 1:10000:

2) Planimetria generale 1:2000 con indicazione dei punti di emissione:

3) Relazione tecnica (n.136 pagine);

4) Quadro riassuntivo delle emissioni (n.2 pagine);

5) Nota integrativa del 16/1/91;

6) Progetto di adequamento delle emissioni;

7) Nota integrativa del 9/9/91;

8) Nota integrativa del 20/12/91 - adequamento emissioni ossido di cobalto:

9) Nota integrativa del 12/5/93.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa, trasmesso, insiemo alla documentazione sopra elencata, con la citata nota n.858/52 CPTA del 17/5/94;

Vista la nota della ENICHEM AUGUSTA S.P.A. n. Ø13 del 24/1/95 con la quale vengono espilicitate le motivazioni che hanno indotto la

12/2



ditta a inserire nel progetto di adequamento il nuovo punto di emissione individuato col n.16 e relativo al combustore termico dei gas di spinta nelle operazioni di pulizia degli oleodotti;

Ritenuto che l'installazione del predetto combustore ctermico debba considerarsi un convogliamento e trattamento di emissioni diffuse e che pertanto rientri nell'adequamento delle emissioni dello stabilimento;

decreto assessoriale n.627/91 del 22/4/91 di rilascio del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n.181/81 per "una serie di interventi allo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto e l'incremento della capacità produttiva fino ad un massimo di 80.000 ton/anno", col quale vengono definiti nuovi limiti di emissione per taluni parametri chimici:

Considerato il carattere di preventiva valutazione di impatto ambientale del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81 col quale, nel caso in ispecie, questo Assessorato ha inteso subordinare la realizzazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione ad una riduzione complessiva delle emissioni inquinanti;

Ritenuto pertanto che non possa essere preso in considerazione quanto prospettato dalla ditta con propria nota n.095 del 25/5/94 circa l'inapplicabilità ai fini del rilascio della presente autorizzazione dei limiti indicati dalla Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa col suddetto parere del 17/5/94 in quanto inferiori a quelli previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 e ciò perchè detti limiti di emissione, che venivano dichiarati come valori di emissione attuali nella documentazione allegata alla citata istanza per il proseguimento delle emissioni del 6/7/89. di-scendono da quelli fissati dal citato D.A. n.627/91 del 22/4/91. di rilascio del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81, emanato in data successiva al D.M. 12 luglio 1990:

Considerato che i limiti proposti dalla Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa col citato parere per i parametri SO2 e Polveri facendo riferimento all'allegato 2, par.1.3, del D.M. 12 luglio 1990 relativo agli impianti termici nei quali sono utilizzati combustibili gassosi (par.4 del parere), in taluni casi sono superiori ai limiti rispettivamente di 35 mg/mc e di 5 mg/mc fissati dallo stesso allegato e che per i camini nn.4 e 5, la C.P.T.A. ha individuato due condizioni di marcia con limiti differenziati, cosa che non trova glustificazione ne' nel D.M. 12/7/90 ne' nel progetto di adeguamento;

Ritenuto che nei casi in cui la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa ha indicato limiti di emissione per 802 e Polveri superiori rispettivamente a 35 mg/mc e 5 mg/mc



stabiliti dall'allegato 2, par.1.3, del D.M. 12 luglio 1990 occorra fissare detti valori di 35 mg/mc e 5 mg/mc quali limiti di emissione per SO2 e Polveri, valori peraltro individuati dalla ditta come obiettivo del progetto di adeguamento;

- Vista la-nota della ENICHEM AUGUSTA S.p.A. n.112 del 10/6/94 con la quale la ditta rappresenta che, per interruzioni nelle forniture di metano, la stessa sarebbe costretta ad utilizzare oli combustibili a basso tenore di zolfo e quindi si troverebbe nell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione, e chiede che, per tali casi, la Regione accordi una sospensione dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione, secondo quanto previsto per i grandi impianti di combustione dal par.E. n.2, dell'allegato 3/A del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 o, in alternativa, che vengano fissati i limiti previsti al par.1.2 dell'allegato 2 dello stesso decreto;
- Ritenuto che l'esigenza prospettata con la suddetta nota n.112 del 10/6/94 possa trovare una esaustive soluzione con l'epplicazione, nei periodi in cui si verifichino interruzioni nelle forniture di metano, di quanto previsto per gli "impianti policombustibile" dal par.1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;
- Ritenuto, sulla base delle suesposte considerazioni, di poter concedere l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dell'attività della Raffineria di oli minerali di Augusta e per la realizzazione del relativo progetto di adeguamento;

DECRETA

- Art.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 nº203, è concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA 3.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino e per la realizzazione del relativo progetto di adeguamento.
- Art.2 L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è concessa con i seguenti limiti e prescrizioni:
 - A) Per i punti di emissione individuati con i nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 sono fissati i limiti di emissione riportati nella tabella allegata al presente decreto. Detti limiti si applicano nel caso di impiego di combustibili gassosi, sia autoprodotti, sia forniti da terzi.

Tali limiti di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno mell'effluente gassoso del 3%.



Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula;

dove:

Em = concentrazione misurata

E = concentrazione

Om = tenore di ossigeno misurato

= tenore di ossigeno di riferimento

I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Nel caso di impiego simultaneo o alternato di combustibili liquidi, in dipendenza da difficoltà nell'approvvigionamento di metano, si applica quanto previsto al par.1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; si fa obbligo alla ditta di comunicare, di. volta in volta, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa, in concomitanza con le operazioni di integrazione o sostituzione del combustibile, le motivazioni che ne determinano la necessità nonchè la durata presunta dell'operazione.

- B) Non vengono fissati limiti per i punti di emissione individuati con i nn.12 e 13, in quanto, essendo asserviti ad impianti pilota, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 nº203, giusto il disposto del Capo I, punto 3), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, come modificato dall'art.1, lett.a) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.,
- C) Per il punto di emissione individuato col n.16, ove vengano superati i corrispondenti flussi di massa, si applicano i limiti fissati nell'allegato 1 al D.M. 12/7/90 con le modalità ivi precisate. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali, Ø °C e 1 Atm, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
- Art.3 La presente autorizzazione è provvisoria, nelle dell'adequamento degli impianti che, in ogni caso, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30 giugno 1995.



L'autorizzazione si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte della ditta di avere realizzato in ogni sua parte quanto prescritto dal precedente art.2 e dopo l'accertamento, da parte del Servizio di rilevemento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra.

Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.


Art.4 - Il servizio di rilevamento effettuerà con periodicità semestrale i controlli analitici ai punti di emissione identificati come sopra, che dovranno essere resi accessibili e campionabili in accordo a quanto previsto dal Metodo UNICHIM n.422 e secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di controllo.

La ditta dovrà effettuare semestralmente le misurazioni della emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto Ministeriale 21 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li F 7 APR 1995





.. : .



ALLEGATO

Punto n.	PORTATA mg/Nmc	SO2 mg/Nmc	NOx mg/Nmc	co mg/Nmc	POLVERI mg/Nmo	SOST.ORGANICHE mg/Nmc
1	113.000	25	150	40	5	10
2	90.000	35	145	40	5	10
3	130.000	10	180	45	5	10
4	315.000	35	170	40	5	10
. 5	302.000	35	170	40	5	10
6	263.000	25	170	40	5	10
7	100.000	35	180	50	5	15
8	11.500	10	160	40	. 5	1.0
10 .	22.280	10	160	4ø	. \$	10
11	3.000	10	160	40	€.	10



Fruit. 11. 931481 Data

OGGETTO: Notifica D.A. N. 188/11 del 18/11/1996 . Autorizzazione al sensi dell'alticolo 15. lett.al, del D.P.R. 209/88 alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.E.A. GIA ENICHEM AUGUSTA per l'impianto di Contrada Marcellino : Augusta.

Allegatia

RACCUMANDATA A.R.

The same of the sa

Alla Ditta: CONCCA AUBUSTA S.P.A. CG1A ENICHEM AUGUSTA) Via Imperatore Fedurica n.60 EALFREE

Alla Lommissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente SIRROUSO

Alla Frovincia Regionale di SIROCUSA

Al Comune di AUSUSTA

Al Laboratorio di Igiene e Profilassi - Rep.Chimico SIRACUSA

Alla hazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Via Caltunissetta n.E bis LALERMO

A tutti gli effetti di legge si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ugnuno per le proprie competenze ed obblight, il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente N. 466/14 del 18/18/16, con el quale è stata concesse alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.F.A. già ENICHEM AUGUSTA, con sede legale in PALERMO, Via Imperatore Federico n.60. l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1908 n.800 per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di alcoli grassi dell'impianto SELAS-OXO mello stabilimento di Augusta Contrada Marcellimo.

Alla Ditta in indivisso si l'amettono n. i copia del Decreto

suddetto e n. 1 copia degli elaborati in esen elemnati.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si trasmettono n.1 copia autentica e n.3 copie un estratto del D.A. n. 108/11 del 14/1/116 per la pubblicazione.

11 Dirigente Coordinatore

Annual Cal



REFUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regiona Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;

Vista la Legge Regionale n.39 del 18/03/1977;

Vista la Legge Regionale m.78 del 04/08/1980;

Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.329 del 15/04/1971;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.Pu9 del 24/05/1988;

Visto la Legge n.288 del 4/08/1789)

ciev1 Visto 11 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21/07/1989;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

Visto il Decreto del Procidente della Repubblica 17 gennaio 1995 di approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 23/1/96 "Accordo" di Programma per l'attuazione del Fiano di risanamenta" e, ln particolare, l'art.4, lett.C., m.II che prevede l'acquisizione del parere del Comitato di Coordinamento istituito ai sensi dello stesso art.4, da esprimersi nal termine peren-

torio di 30 giu ni dalla richiesta;

Visto il proprio decreto n.187/17 del 07/04/95 con il quale, ai sensi e per gli effetti degli a tt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 84 maggio 1980 n.203, è stata concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino e per la realizzazione del relativo progetto di adequamento.

Viato il proprio derreto n.459/17 del 18/07/95, di parziale modifica del precedente decreto n.187/17 del 07/04/95;

Vista l'istanza de) 1978/95 con la quale la ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Paleimo, via Ruggoro Settimo n.55, ha chiesta il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.A, del Decreto del Fresidente della Re-pubblica 24 maggio 1400 m.700 per la variazione degli scarichi atmosferici derivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effettuata nell'impianto denominato SELAS-QXD del proprio stabilimento di Augusta, Contrada Marcelli-110 \$

Visto il proprio decreto n./01/9 del 27/11/95 con il quale, sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge regionalo 29 dicembre 1981, 0.181, è stato concesso il mulla osta all'impianto per la realizzazione dell'unità di produzione alcoli grassi SELAS-UXD dello stabilimento ENICHEM AUGUSTA

S.F.A. di Augusta, Contrada Marcellino;

Vista la nota n.045 del 29/2/96 della ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. con la quale si comunica che la stessa è la nuova denominazione sociale della ENICHÉM AUGUSTA S.p.A. e cho la sede legale societaria è stata trasforita in Calerno, via Imperatore Federico n.60;

Vista la "documentazione trasmessa dalla Commissione Provinciale la tutela dell'ambiente di Siracusa con nota 11-46/267 CFTA del 21/11/95, costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Elaborato unico comprensivo della documentaziono tecnica prevista dalla Circolare n.44068/89 di questo Assussorato:
- 8) Planimetria generale 1:2000 con indicazione dei punti di emissinne;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 9/11/95 e trasmesso, insiemo alla documentazione sopra elencata, con la Litata nota n.46/267 CPTA del 81/11/95;
- Visto il parere tavprevole del Comune di Augusta, trasmesso Sindacale n.0655 del 01/04/95;
- Visto la propria nota n.12196/U (ml 26/06/96, con la quale si richiedeva, ai sensi dell'art.4, lett.C, n.II, dell'Accordo di Programma per l'attuaziona del Piano di risanamento" il parere del Comitato di coordinamento di cui allo stesso art.41
- Considerato che, decorso il termine perentorio di 30 giorni entro cui il Comitato di Com dinamento deve esprimero il proprio parece, si intende adottato quale parece l'avviso espresso sull'argomento dalla parte competente all'aduziona della decisione e che pertanto, per l'adozione del presente provvedimento sia sufficiente il parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente d: Sinacusa, Organo tecnico di questo Assessorato;
- kitenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, (ett.A) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 191% n.203 per la variazione degli scarichi atmosferici derivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effettuata nell'impianto denominato SELAS-OXO del proprio stabilimento di Augusta. Comtrada Marcellino;

DECRETA

- Art.1 Ai censi e per gli effetti dell'art,15 lett.a) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 m.203 è concessa alla ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A., già ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legals in Palermo, via imperators Federico n.60 e stabilimento in Augusta, C.da Marcellino, l'autorizzazione per la variazione degli scarichi stmosferici defivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effet-- tuata mell'impianto denominato HELAS-OXU del cuddetto stabilimento di Augusta.
- Art.2 Sono tomi (issati i limit. alle emissioni per i punti

emissione individuati con i nn.8. 9, 10:

		mg/Nm€	mg / Nmc	I mg/Nmc	mp/Nac	ISOST.ORGANICHE mg/Nmc
8	14.000	10	160	40	ប	10
9	6.500	ព្រះ	950	4ů	5	10
10	29.500	10	160	40	44 FF	10

Tali limiti di emissiono si riforizcono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

So nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle umissioni devono essere calculate mediante la seguente formula:

qůAti:

Em = concentrazione misurata

E = concentrazione

Dm = tehore di ossigeno misurato

O = tenore di ossigeno di riferimento

I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acquen.

Per ogni altra sostanza elencata nell'allegato i al Decreto del Ministi o dell'Ambiente il luglio 1990, dovrumo essere rispettati i limiti minimi per essa previsti dallo stesso allegato 1.

Tutti i predetti limiti sostituiscono quelli corrispondenti fissati col decreto assessoriale n.187/17 del 07/04/95 e diventano operativi sin dalla date di messa in esercizio di cui al successivo art.3.

Ant.3 - La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203, dovià almeno quindici giorni pilma di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti darne commicazione a questo Assessorato, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa, al Mindaco di Augusta; nel dieci giorni successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle emissioni dai suddetti punti di emissione.

Entro quindira giorni dalla data fismata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai suddetti Enti i dati relativo alle emissioni di cui al comma precedente.

Art.4 - La ditta dovrà effettuare almono semestralmento la misurazione delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia ReThe water

gionale ed al Laboratum lo di Igiene e frofilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

I metodi analitici sono qualli pubblicati nel Decreto del

Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Il Servizio di rilevamento effettuara, con periodicità almeno semestrale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art.4, commi 3° e 4°, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

ll presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla dazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 14 NOV. 1996

L'ASSESSPRE



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Gruppo XVII Prot. N. 218

•	- 1 Fr	j
	POSTA A	
	O31A A	
LL		

OGGETTO: Notifica D.A. N.763/17 del 30/12/99: Autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del D.P.R. 203/88 alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli.

Allegati N.....

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta: CONDEA AUGUSTA S.P.A. Via Ruggero Settimo, n.55 PALERMO

Alla Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente
SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di SIRACUSA

Al Comune di AUGUSTA

Al Laboratorio di Igiene e Profilassi Rep.Chimico STRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Via Caltanissetta n.2 bis PALERMO


A tutti gli effetti di legge si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 763/17 del 30/12/99, con il quale è stata concessa alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A., con sede legale in PALERMO, Via Ruggero Settimo, n.55, l'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli.

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n.1 copia del Decreto suddetto e n.1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si trasmettono per la pubblicazione n.1 copia autentica e n.3 copie in estratto del D.A. in questione.

Il Dirigente Coordinatore (Dott.Gaetano/Capilli)

the del Is



D. A. T. 76.3./17.



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;

Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;

Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;

Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

Visto il proprio Decreto n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 di approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 23/1/96 "Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di risanamento" e, in particolare, l'art.4, lett.C, n.II, che prevede l'acquisizione del parere del Comitato di Coordinamento istituito ai sensi dello stesso art.4, da esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta;

Visto il proprio decreto n.137/17 del 07/04/95 con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1983 n.203, è stata concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino: e per la realizzazione del relativo progetto di adequamento;

per la realizzazione del relativo progetto di adequamento; Visto il proprio decreto n.459/17 del 18/07/95, di parziale modifica del precedente decreto n.187/17 del 07/04/95;

Visto il proprio decreto n.788/17 del 14/11/96 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, lett.a, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 è stata concessa alla ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A., già ENICHEM AUGUSTA S.P.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55 e stabilimento in Augusta, Ç,da Marcellino, l'autorizzazione per la variazione degli scarichi atmosferici derivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effettuata nell'impianto denominato SELAS-OXO del suddetto stabilimento di Augusta.

Vista l'istanza dell'11/02/99, con la quale la stessa ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli da realizzare nello stabilimento sito in Contrada Marcellino del Comune di Augusta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambien= te di Siracusa nella seduta del 14/04/99, trasmesso con la nota n.289/99 del 23/04/99;

Vista la documentazione allegata al suddetto parere della Commissione Provinciate per la tutela dell'ambiente di Siracusa, costituita da:

y



- 1) Un elaborato comprensivo dei dat tecnici degli al. gati promisti dalla Circol: = n.44061/89 di que. D Assess. ato;
- 2) Struttura orc izzativa dello stat imento;
- 3) Num planime ia dell'i fanto Pi 5; 4) Pia metria d l'impiant michilar de HF;
- 5) Pla..imetria dei nuovo ispianto alculiazione (...AL;
- 6) Planimetria dell'impianto OXO ALCOLI;
- 7) Schede di sicurezza di ogni sostanza usata;
- 8) Schede di sicurezza catalizzatori utilizzati;
- 9) Il Piano di risanamento ambientale realizzazione degli interventi previsti dal piano a carico della CONDEA Augusta S.p.A.;
- Visto il parere favorevole del Comune di Augusta, trasmesso con nota n.1775/EC dell'11/10/99;
- Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.4, lett.C, n.II, dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di risanamento, dal Comitato di coordinamento di cui allo stesso art.4 mella seduta del 20/07/99 e trasmesso con nota n.454 del 17/09/99;
- Ritenuto di poter procedere al rilascio alla ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli da realizzare nello stabilimento sito in Contrada Marcellino del Comune di Augusta;

DECRETA

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 è concessa alla ditta COMDEA AUGUSTA S.P.A., con sede legale in PALERMO, Via Ruggero Settimo, n.55, l'autorizzazione per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli da realizzare nello stabilimento sito in Contrada Marcellino del Comune di Augusta. Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa elencati, che costituiscono parte integrante del presente decreto,

Art.2 - Sono così fissati i muovi limiti alle emissioni:

CA	MINO	PORTATA Nmc/h	ad/yac	NO _X	CO mg/Nmc	Polveri Mg/Nmc	Sostance organiche (espresse come esano) mg/Nmc
!	4	315.300	35	350	40	5	10
	5	34.000	35	350	40	5	10
	ว์	247.000	35	350	10	; 3	: 10

Inoltre, i limiti di emissione già fissati con i decreti assessoriali nn.187/17 del 07/04/95, n.459/17 del 13/07/95 e n.788/17 del 14/11/96 sono modificati come appresso elencato:

CAMINO	PORTATA Nunc/h	ng/Nmc	md\nmc no ^r	nd\spc co	Polveri Mg/Nmc	Sostanze organiche (espressa come esano) mg/Nmc
1 1	113.000	35	350	40	1 5	10
2	90.000	35	350	40	5	10
3	130.000	35	350	45	5	10
7	100,000	(*)	(**)	50	5	10
\$	14.000	35	350	40	5	10
9	6.500	35	350	40	1 5	10
10	29.500	35	350	40	5	10
11	3000	35	350	40	1 5	10

(*) - Si applica quanto previsto all'articolo 1 del decreto assessoriale n.459/17 del 18/07/95.

(**. = Si applicano i limiti previsti ai paragrafi 1.2 o 1.3 dell'alles gato 2 al Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, in relazione allo stato fisico del combustibile.

I valuri limit di emissi ne espret i in contentrazione si riferi cono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali, 0°C e 1 Atm, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Art.3 - La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203, dovrà almeno giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, darne comunicazione alla Regione, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e al Sindaco di Augusta; nei della giorni successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione in conformità alle direttive impartite col decreto assessoriale n.31/17 del 25/01/99.

Entro puno giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verianno comunicati ai suddetti Enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

Art.4 - La ditta dovrà effettuare, con periodicità almeno semestrale, la misurazione delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col decreto assessoriale n.31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Il Servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almena semestrale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art.4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 30 DIC, 1999



L'ASSESSORE